

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

Giovanni Berti de Marinis, Maria Vittoria Bramante,
Alice Cherchi, Maria Cheri, Corrado Chessa,
Laura d'Amati, Carlo Dore, Maurilio Felici,
Angela Galato, Giovanni Gandino,
Anna Maria Mancaleoni, Marco Manna,
Raimondo Motroni, Rosanna Ortu,
Maria Pia Pignalosa, Giovanni Maria Uda

XXX

2025-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre

A Eleonora Nicosia

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Annamaria ABBRUZZESE (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRO-

NI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno); Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Macerata); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Rosa CALDERAZZI (Università di Bari “Aldo Moro”); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari di Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA † (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Carmela ROBUSTELLA (Università di Foggia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Pieremilio SAMMARCO (Università di Bergamo); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLO (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari di Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Noah VARDI (Università Roma Tre); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-688-5

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2025, luglio-dicembre, pubblicato online il 30 luglio 2026.

I contributi del presente volume di cui sono autori Giovanni Berti de Marinis, Corrado Chessa, Raimondo Motroni e Maria Pia Pignalosa sono pubblicati a cura di Paoloefisio Corrias e costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “Il diritto civile della finanza: principi, mercato, contratti e sostenibilità. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume I contratti del mercato finanziario di Daniele Maffei”, tenutosi a Cagliari il giorno 9 maggio 2025.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

LAURA D'AMATI, <i>In memoriam. Eleonora Nicosia</i>	p. 351
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, <i>Il neoformalismo nei contratti finanziari</i>	p. 353
CORRADO CHESSA, <i>La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto</i>	p. 367
RAIMONDO MOTRONI, <i>L'«oro da investimento» nei canali distributivi bancari</i>	p. 373
MARIA PIA PIGNALOSA, <i>Scommesse autorizzate e razionalità</i>	p. 397
MARIA VITTORIA BRAMANTE, <i>La condizione della donna in epoca romana. Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica</i>	p. 407
ALICE CHERCHI, <i>Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze «apparenti» ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano</i>	p. 441
MARIA CHERI, <i>Metodologie, esperienze e pratiche della ricerca storico-giuridica: le fonti (Bertinoro 24-26 luglio 2025)</i>	p. 477
CARLO DORE, <i>Patto commissorio, patto marciano e «articolazioni sequenziali» di prestazioni sussidiarie attuative del rapporto obbligatorio</i>	p. 485
MAURILIO FELICI, <i>Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero</i>	p. 511

ANGELA GALATO, <i>Valutazione automatizzata di appropriatezza e tutela dell'investitore</i>	p. 535
GIOVANNI GANDINO, <i>Transizione energetica e terzo settore. Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 549
ANNA MARIA MANCALEONI, <i>I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT "on warehouse receipts"</i>	p. 561
MARCO MANNA, <i>L'Ars loquendi dell'avvocato. Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria</i>	p. 595
ROSANNA ORTU, <i>Os vitia animi do servus no edito de mancipiis emundis vendundis. Categoria jurisprudencial e tutela do comprador</i>	p. 617
GIOVANNI MARIA UDA, <i>Introduzione a Mario Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972</i>	p. 643

La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto

Corrado Chessa

La responsabilità dell'intermediario trova un'ampia trattazione nel volume di Daniele Maffeis *"I contratti del mercato finanziario"*¹. Nel capitolo intitolato *"Le regole di esecuzione dei contratti del mercato finanziario e i rimedi"*, l'Autore, con il suo consueto stile analitico e approfondito, rende subito edotto il lettore della completezza degli argomenti da trattare, disegnando quasi in termini figurativi le questioni fin dal sommario.

Non potendo in questa sede condurre una disamina completa di tutti i profili attinenti alla responsabilità dell'intermediario, il presente contributo si limita ad alcuni specifici aspetti. In particolare, verte sulla responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente finanziario o del preposto.

La fattispecie trova – come è noto – regolamentazione, per quanto attiene alla legislazione speciale, nel 3° comma dell'art. 31 del t.u. dell'intermediazione finanziaria che prevede la responsabilità dell'intermediario in solido con il consulente finanziario abilitato all'affare fuori sede. La responsabilità non è esclusa anche se i danni vengono accertati in sede penale. Per la disciplina codicistica si deve fare riferimento agli artt. 1228 e 2049 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso la responsabilità solidale soltanto nell'ipotesi in cui difetti il nesso di occasionalità necessaria nel rapporto tra l'intermediario ed il consulente e il compimento dell'illecito da parte del consulente². Daniele Maffeis nel suo lavoro sottolinea che il venir meno del

¹ D. MAFFEIS, *I contratti del mercato finanziario*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo* diretto da V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2024.

² Così, Cass., 10 febbraio 2025, n. 3425; Cass., 11 novembre 2024, n. 28952, entrambe in *Dejure*; Cass. 27 agosto 2020, n. 17947, in *Banca borsa tit. cred.*, 5, 2021, 638 ss., con nota di C. CHessa, *Profili di responsabilità della banca per l'infedele operato del proprio dipendente accompagnato dall'acquiescenza del cliente*. In precedenza, ex multis: Cass., 4 marzo 2014, n. 5020; Cass., 19 luglio 2012, n. 12448; Cass., 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass., 7 aprile 2006, n. 8229 tutte in *Onelegale*. In argomento si veda in particolare Cass., 24 marzo 2011, n. 6829, la quale ha condannato il promotore finanziario in solido con l'intermediario ai sensi dell'art. 2049 c.c. evidenziando che ai fini del concretarsi della fattispecie è sufficiente che il comportamento del primo sia stato soltanto agevolato e reso possibile dall'inserimento del promotore medesimo nell'attività di intermediazione mobiliare e si sia realizzato nell'ambito e coerentemente alle

nesso di occasionalità necessaria rappresenta un'ipotesi estrema in quanto la giurisprudenza di legittimità giustamente considera l'occasionalità necessaria compatibile con il superamento, da parte del consulente, dei limiti del contratto. Ciò significa, quindi, che, anche nel caso di inosservanza del contratto, la responsabilità solidale permane proprio in ragione del nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra intermediario e consulente. La condizione è che il comportamento del consulente finanziario rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli, anche se egli abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente.

Di venir meno del nesso di occasionalità necessaria può parlarsi anche qualora la condotta dell'investitore danneggiato, pur non dovendo necessariamente qualificarsi come collusione, divenga talmente anomala da concretare una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul consulente³.

finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientri nell'operato dello stesso promotore. Nello stesso senso, Cass., 30 gennaio 2008, n. 2089; Cass., 29 settembre 2005, n. 19166. Sempre a proposito della responsabilità solidale tra l'intermediario finanziario ed il promotore ogniqualvolta sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dal risparmiatore e le incombenze affidate al preposto, tra le decisioni di merito si vedano: App. Torino, 25 febbraio 2025, n.187; App. Ancona, 1 febbraio 2021; App. Milano, 21 ottobre 2020; Trib. Arezzo, 17 marzo 2020; Trib. Foggia, 12 marzo 2020; Trib. Forlì, 20 gennaio 2020; Trib. Brescia, 18 gennaio 2020; Trib. Avezzano, 14 gennaio 2020; Trib. Siena, 21 dicembre 2019; Trib. Nocera Inferiore, 27 agosto 2019; Trib. Siena, 1° luglio 2019; Trib. Velletri, 11 settembre 2018; Trib. Mantova, 10 maggio 2016; Trib. Arezzo, 11 ottobre 2013; Trib. Prato, 23 febbraio 2011. Sul tema si vedano altresì le riflessioni di G. BEVIVINO, *Alcune riflessioni "civilistiche" tratte da Cass. pen. 13.11.24 n. 41832 e da Cass. pen. 11.11.24 n. 41220*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5, 2025, 1152 ss., e di C. PULEJO, *In tema di responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario*, in *Foro it.*, 5, 2019, I, 1723-1725.

³ Conf., recentemente, Cass., 20 novembre 2024, n. 29890, in *Dejure*; Cass., 21 dicembre 2024, n. 33854, in *Le società*, 10, 2025, 1062 ss., con nota di N. SOLDATI, *Responsabilità della banca per danni cagionati a terzi dai propri incaricati: il "nesso di occasionalità necessaria"*; App. Firenze, 27 settembre 2024, n. 1629, in *Giur. it.*, 8-9, 2025, 1834 ss., con nota di V. FILIPPI, *Responsabilità dell'intermediario nel fatto illecito del promotore: nessun automatismo*. Nello stesso senso v. Cass., 22 novembre 2018, n. 30161, in *Onelegale*; Cass., 26 luglio 2017, n. 18363, in *Le società*, 3, 2018, 328 ss., con nota di N. SOLDATI, *Responsabilità del promotore finanziario e onere della prova*; Cass., 31 luglio 2017, n. 18928, in cui, a proposito della ripartizione dell'onere probatorio, si statuisce che spetta all'intermediario dimostrare che l'illecito – la cui sussistenza deve essere provata dall'investitore – è stato consapevolmente agevolato in qualche misura dal danneggiato; Cass., 1° marzo 2016, n. 4037, che, riferendosi alla condotta dell'investitore, usa l'espressione «consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore», pur accertando la responsabilità ex art. 23 d.lgs. n. 415/1996 – applicabile *ratione temporis* alla fattispecie considerata –, nonostante il cliente avesse consegnato al promotore le somme di denaro di cui questi si era illecitamente appropriato con modalità difformi (assegni bancari recanti, in bianco, il nome del prenditore) dai vigenti regolamenti Consob. Per dei più risalenti precedenti di legittimità v. Cass., 13 dicembre 2013, n. 27925, che ha escluso la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario allorché la condotta del danneggiato assuma connotati anomali quali, ad esempio, la consegna al promotore finanziario dei propri codici di accesso ai servizi di "banca on line", da qualificarsi come consapevole acquiescenza

È questa l'espressione adottata dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità largamente prevalente, per individuare i limiti della responsabilità solidale prevista dall'art. 31 del t.u. dell'intermediazione finanziaria.

Maffei ritiene che le medesime regole in ordine alla responsabilità dell'intermediario per il fatto del consulente debbano applicarsi nell'ipotesi di colui che sia *de facto* preposto al compimento di un'attività corrispondente a quella del consulente finanziario e, anche in tal caso, la responsabilità è esclusa quando difetti il nesso di occasionalità necessaria tra il rapporto di preposizione ed il compimento dell'illecito.

Un discorso lievemente differente, invece, riguarda la fattispecie della responsabilità dell'intermediario per fatto proprio quando egli agevola o tollera che si presenti come preposto chi non lo è e crea la falsa apparenza di un rapporto di consulenza o di preposizione. Maffei sottolinea esattamente che in questo caso il titolo della responsabilità dell'intermediario non è il rapporto o il fatto della preposizione, ma la creazione di una situazione di apparenza sulla quale il terzo ha fatto affidamento senza colpa⁴. Ciò implica che, ai fini della esclusione di una simile responsabilità, sia irrilevante il difetto del nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto apparente e l'apparente rapporto tra il preposto medesimo e l'intermediario⁵.

Dopo aver descritto le differenti ipotesi di responsabilità dell'intermediario per fatto altrui, pare opportuno riflettere sulla natura della responsabilità. Nel suo volume Daniele Maffei affronta la questione occupandosi del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno e afferma che esso è sempre decennale, evidenziando, quindi, la natura contrattuale della responsabilità, derivante da violazione di obblighi legali⁶. Lo stesso Maffei, in proposito, afferma testualmente:

Anche quando le condotte dell'intermediario non consistono nella violazione della *regulation*, o di disposizioni a contenuto determinato, non è applicabile il più breve termine, quinquennale, di prescrizione, che è proprio dell'illecito aquiliano, e ciò perché, anche prima della conclusione del contratto, o del compimento degli atti di investimento, e comunque in occasione di qualsiasi contatto con l'investitore che avvenga nel contesto del rapporto di intermediazione, l'intermediario agisce sotto il vincolo delle obbligazioni legali poste a suo carico dalla legge, e quindi si rende inadempiente ad obbligazioni, siano esse precontrattuali o c.d. contrattuali.

alla violazione delle regole gravanti sul promotore; Cass., 19 marzo 2010, n. 6708; Cass. civ., 7 aprile 2006, n. 8229, in *Onelegale*.

⁴ Cfr. E. BATTELLI, *Questioni di rappresentanza apparente nei contratti finanziari e di assicurazione*, in *Riv. dir. impresa*, 1, 2023, 31 ss.

⁵ Cfr. F.F. MARINO, *Condotta anomala dell'investitore quale causa di riduzione della responsabilità solidale dell'intermediario per condotta infedele del promotore finanziario*, in *Giur. comm.*, 5, 2023, II, 786. In giurisprudenza, v. Cass., 22 novembre 2018, n. 30161, cit.

⁶ Cfr. G. VISINTINI, *La summa divisio: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Danno resp.*, 2, 2025, 145 ss.

Daniele Maffei ritiene, altresì, che l'assoggettabilità dell'azione di risarcimento del danno al termine quinquennale di prescrizione costituisca un caso di scuola perché ciò è possibile solo se l'intermediario compie un illecito in danno dell'investitore al di fuori del rapporto di intermediazione. La soluzione di fondo prospettata da Maffei è sicuramente convincente e da condividere in quanto soltanto in presenza di un illecito compiuto al di fuori del rapporto di intermediazione può operare il termine di prescrizione quinquennale in ragione della natura aquiliana della responsabilità. Nel caso dell'illecito compiuto dal consulente o dal preposto di fatto fuori dal rapporto di intermediazione verrebbe quindi in considerazione una responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c.⁷, e non più la responsabilità contrattuale per il fatto degli ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. con prescrizione decennale⁸.

A mio avviso l'eventualità dell'illecito riferibile all'intermediario trova riscontro normativo anche nel già ricordato inciso finale del 3° comma dell'art. 31 del t.u. dell'intermediazione finanziaria che, riferendosi ai danni arrecati a terzi dall'intermediario e dal consulente finanziario in solido fra loro, prevede espressamente: «*anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale*». Ciò deve, quindi, indurre a ritenere che anche il Legislatore del t.u. abbia contemplato l'ipotesi dell'atto illecito dal quale scaturisce la responsabilità penale, posto in essere dal consulente finanziario al di fuori del rapporto di intermediazione.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità, in presenza di un illecito compiuto dal consulente o dal preposto *de facto*, ha ricondotto la fattispecie nell'orbita della previsione dell'art. 2049 c.c. piuttosto che in quella dell'art. 1228 c.c.. E ciò in sintonia con quella parte della dottrina⁹ che ha rinvenuto numerosi elementi di comunanza fra le due previsioni normative non soltanto nell'elastica riconducibilità al preponente del fatto compiuto dal preposto, ma anche nella tendenziale identità tra la figura dell'*ausiliario* in ambito contrattuale e quella del *commesso* in sede aquiliana¹⁰.

⁷ In dottrina si vedano G. VISINTINI, *La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari*, Padova, 1965, 6 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2004, 70 ss.; L. GUFFANTI PESENTI, *La responsabilità dei padroni e dei committenti e l'invenzione dell'occasionalità necessaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2023, 531.

⁸ Per le differenze tra le due disposizioni si veda CECCHERINI, *Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero della responsabilità (artt. 1228-1229)*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2003, 37; per una più approfondita analisi del rapporto fra gli artt. 1228 e 2049 c.c. si rinvia a COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (artt. 2049-2053)*, *ivi*, 2009, 137 ss.

⁹ VISINTINI, *La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari*, cit., 6 ss.; FRANZONI, *L'illecito*, cit., 70 ss.; COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (artt. 2049-2053)*, cit., 137 ss.

¹⁰ Fin da tempi ormai risalenti la Suprema Corte (cfr., sul punto, Cass., 20 aprile 1989, n. 1855, in *Foro it.*, 1990, I, 1970, nonché Cass., 15 giugno 1999, n. 5946), identifica la nozione di ausiliario ex art. 1228 c.c. con quella di commesso prevista dall'art. 2049 c.c.; nello stesso senso, in dottrina, COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (artt. 2049-2053)*, cit., 137 ss.

Anche il criterio del nesso di occasionalità necessaria, utilizzato dalla giurisprudenza per ricondurre la responsabilità del preposto a quella dell'intermediario, deve considerarsi come elemento sintomatico della possibile natura extracontrattuale della responsabilità dell'intermediario per fatto altrui.

Nell'ipotesi in cui sussista una responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 2049 c.c., la giurisprudenza di legittimità afferma che essa opera fino a quando la condotta del danneggiato non divenga talmente anomala da poter essere qualificata come acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto¹¹. Questo limite al diritto al risarcimento del danno in favore del cliente viene esaminato da Daniele Maffei in due paragrafi intitolati "*Il cliente furbo*" e "*Il cliente che collude con l'intermediario*" nei quali l'Autore evidenzia la presenza del dolo dell'investitore, generatore dell'anomalia, che di frequente si concreta o, al momento della profilazione, attraverso dichiarazioni false o consapevolmente reticenti ovvero durante l'esecuzione del rapporto, attraverso versamenti di denaro contante al preposto *de facto* oppure con intese intercorse con quest'ultimo e dirette a compiere atti di investimento in violazione delle regole o indipendentemente da esse.

La soluzione prospettata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione non convince particolarmente perché allarga eccessivamente le maglie di operatività dell'art. 2049 c.c. qualificando come responsabilità aquiliana alcune fattispecie che a mio avviso dovrebbero, invece, essere ricondotte nell'area della responsabilità contrattuale. Ritengo, infatti, in linea col pensiero di Daniele Maffei, che il principio del rischio d'impresa debba fungere da criterio guida per la qualificazione della natura della responsabilità del preposto in solido con quella dell'intermediario, con la conseguenza che i casi di responsabilità aquiliana di quest'ultimo si riducono a ipotesi di scuola.

Di diverso avviso, invece, VISINTINI, *La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari*, cit., 5; e FRANZONI, *L'illecito*, cit., 701, i quali ritengono che la nozione di "ausiliario" sia più ampia di quella di "commesso".

¹¹ L'anomalia della condotta dell'investitore, idonea ad escludere il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto lesivo e le incombenze affidate al promotore – e, dunque, la responsabilità indiretta dell'intermediario ex art. 2049 c.c. –, può essere desunta dal giudice a partire da un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete che risultino quali indici sintomatici (così, Cass., 21 dicembre 2024, n. 33854, cit.). Sul punto si veda pure Cass. 27 agosto 2020, n. 17947, cit., in cui la Suprema Corte si è avvalsa di una serie di indici presuntivi per escludere la responsabilità dell'intermediario finanziario in ragione della colpevole acquiescenza del cliente danneggiato alla violazione delle regole di condotta gravanti sul promotore, applicando alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2049 c.c. la regola del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., integrato, nel caso di specie, dal contegno significativamente anomalo. F.F. MARINO, *Condotta anomala dell'investitore quale causa di riduzione della responsabilità solidale dell'intermediario per condotta infedele del promotore finanziario*, cit., 795, rimarca che «la condotta anomala del risparmiatore può, dunque, essere valorizzata sia come causa di esclusione del nesso di occasionalità necessaria, sia come fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore, contribuendo a determinare con chiarezza la quota di danno risarcibile ed eventualmente ascrivibile all'intermediario».

Abstract [Ita]

Partendo dalle riflessioni compiute da Daniele Maffei nel volume “I contratti del mercato finanziario”, il presente contributo esamina il tema della responsabilità dell’intermediario finanziario per l’operato del consulente o del preposto, analizzando in particolare il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 31 t.u.f. e i criteri di imputazione di cui agli artt. 1228 e 2049 del Codice Civile. Il lavoro approfondisce inoltre la natura contrattuale di tale responsabilità, sostenendo l’applicabilità del termine di prescrizione decennale e il rilievo del principio del rischio d’impresa rispetto alla qualificazione aquiliana spesso adottata dalla giurisprudenza.

Parole chiave: responsabilità dell’intermediario finanziario; responsabilità contrattuale; risarcimento del danno; prescrizione; rischio d’impresa.

Abstract [Eng]

Building on the reflections developed by Daniele Maffei in the monograph *I contratti del mercato finanziario*, this paper examines the liability of financial intermediaries for the conduct of their financial advisors or other agents. It focuses in particular on the joint and several liability regime established by Article 31 of the Italian Consolidated Law on Finance and on the attribution criteria set out in Articles 1228 and 2049 of the Italian Civil Code. The paper further investigates the contractual nature of such liability, arguing in favor of the applicability of the ten-year limitation period and emphasizing the relevance of the principle of business risk in contrast to the tort-based characterization that is often adopted by Italian case law.

Keywords: financial intermediary liability; contractual liability; damage compensation; limitation period; business risk principle.